CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 136

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Barbisan

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N. 18 "NORME IN MATERIA FUNERARIA"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 novembre 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N. 18 "NORME IN MATERIA FUNERARIA"

R e l a z i o n e:

Con la modifica della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria" si vuole intervenire con la finalità di:

a) introdurre un articolo di definizioni per dare un lessico uniforme alla stessa;

b) adeguare l'avvio dell'attività funebre al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e ampliare le incompatibilità;

c) disciplinare i centri servizi, che mettono a disposizione di altre imprese mezzi, rimessa e personale;

d) ridefinire le funzioni delle case funerarie;

e) precisare alcune regole su cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;

f) disciplinare la tumulazione delle ceneri e la sepoltura degli animali d'affezione.

Nello specifico, con l'articolo 1 viene introdotto nella legge regionale 18/2010 l'articolo 1 bis che individua le definizioni dei termini utilizzati nel testo della legge, senza ridefinirne i termini già definiti dalla legge regionale 18/2010.

L'articolo 2 apporta delle modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2010. Sostituisce l'autorizzazione comunale con la SCIA, in coerenza con l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e con la semplificazione dei procedimenti prevista dall'articolo 2 della legge regionale 18/2010. Estende le incompatibilità dell'attività funebre alla gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie e socio-assistenziali per evitare conflitti di interesse nel momento del decesso. Consente di soddisfare i requisiti relativi a mezzi, rimessa e personale operatore mediante contratti continuativi in via esclusiva con un centro servizi.

L'articolo 3 introduce l'articolo 5 ter nella legge regionale 18/2010, che definisce il centro servizi come impresa o società consortile che svolge attività funebre e garantisce ad altre imprese la disponibilità continuativa di carri funebri, autorimessa e operatori. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i criteri e i requisiti che il centro servizi deve possedere in via continuativa e diretta per garantire a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 18/2010.

L'articolo 4 introduce delle modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2010. Precisa le funzioni della casa funeraria, aggiungendo la sosta temporanea di feretri sigillati e di contenitori di resti, introduce la SCIA per l'avvio della gestione e consente di rendere disponibili i servizi della casa funeraria ad altre imprese funebri con contratti scritti.

Con l'articolo 5 viene introdotta una modifica all'articolo 46 della legge regionale 18/2010. Individua il comune competente per l'autorizzazione alla cremazione nel caso di cadaveri o resti mortali già sepolti.

L'articolo 6 introduce delle modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2010. Prevede che l'affidatario dell'urna comunichi al comune il cambio del luogo di custodia, disciplina la rinuncia all'affidamento con il conferimento delle

ceneri al cinerario comune o con la tumulazione, e chiarisce che l'affidamento non equivale ad autorizzare una sepoltura privata.

L'articolo 7 modifica l'articolo 50 della legge regionale 18/2010 precisando quale comune autorizza la dispersione quando le ceneri sono già tumulate.

Gli articoli 8 e 9 introducono rispettivamente l'articolo 52 bis "Tumulazione degli animali d'affezione" e l'articolo 52 ter "Sepolture per animali d'affezione" nella legge regionale 18/2010.

L'articolo 10 disciplina l'invarianza finanziaria.

In conclusione, l'articolo 11 prevede l'entrata in vigore della legge.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, N. 18 "NORME IN MATERIA FUNERARIA"

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, fermi restando i termini di "cadavere" e di "resti mortali" definiti dall'articolo 6, si intende per:

a) "bara" o "cassa": cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

b) "casa funeraria": la struttura di cui all'articolo 16, gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche" che svolge le funzioni elencate all'articolo 16, comma 1;

c) "cassetta resti ossei": contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

d) "ceneri": prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

e) "centro servizi": impresa di cui all'articolo 5 ter che svolge attività funebre di cui all'articolo 5;

f) "cinerario": luogo destinato alla conservazione di ceneri;

g) "deposito di osservazione": luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

h) "deposito temporaneo": luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

i) "feretro": insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

l) "sala del commiato": la struttura di cui all'articolo 17, destinata all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria;

m) "salma": corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

n) "tanatocosmesi": insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

o) "tanatoprassi": insieme delle cure e del trattamento estetico delle salme prima delle esequie eseguito da operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

p) "trasporto funebre": trasporto di cui all'articolo 18, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre;

q) "trasferimento durante il periodo di osservazione": trasferimento della salma o del cadavere, ai sensi dell'articolo 11, dal luogo di decesso o di

rinvenimento al luogo di osservazione, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre;
r) "urna cineraria": contenitore sigillato destinato alla conservazione di ceneri.".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, le parole "*autorizzato dal*" sono sostituite dalle seguenti: *"subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al*".

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, dopo le parole "servizio obitoriale" sono inserite le seguenti: "la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"7 bis. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi o società consortile, di cui all'articolo 5 ter, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA. Tali contratti devono essere comunicati, secondo le modalità definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5 ter, comma 2, al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.".

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è inserito il seguente:

"Art. 5 ter - Centri servizi.

1. Il centro servizi è un'impresa o una società consortile che svolge attività funebre ai sensi dell'articolo 5.

2. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), deve possedere in via continuativa e diretta i requisiti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese funebri e i centri di servizi comunicano al comune, entro trenta giorni, ogni variazione dei requisiti dichiarati nella SCIA.

4. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 7 bis, i contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre sono redatti in forma scritta e hanno durata non inferiore ad un anno.".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, dopo la parola: *"provvede"* sono inserite le seguenti: *"oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997".*

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, è aggiunta la seguente:
"e bis) sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei o di resti mortali, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.".

3. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, le parole *"ad autorizzazione del comune"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla presentazione della SCIA di cui al comma 4 bis"*.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono aggiunti i seguenti:

4 bis) L'impresa funebre dichiara tramite SCIA l'avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.

4 ter) I servizi della casa funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti redatti in forma scritta.".

Art. 5 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, dopo le parole "*comune di decesso"* sono inserite le seguenti: *"o di ultima sepoltura".*

Art. 6 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono aggiunti i seguenti:

6 bis. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

6 ter. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento ne dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione e conferisce le ceneri al cinerario comune o ne richiede la tumulazione in cimitero, qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

6 quater. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.".

Art. 7 - Modifica all'articolo 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, dopo le parole *"stato civile"* sono inserite le seguenti: *"del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale del medico necroscopo,"*.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è inserito il seguente:
"Art. 52 bis - Tumulazione degli animali d'affezione.

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione, cremato in impianto autorizzato ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di sottoprodotti di origine animale, possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato e di riportare iscrizioni.

4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.".

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Dopo l'articolo 52 bis della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è inserito il seguente:

"Art. 52 ter - Sepolture d'animali d'affezione.

1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'azienda ULSS e dell'ARPAV, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i requisiti della zona di rispetto che contorna le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione.".

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Alle attività previste dalla presente legge la Regione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza incremento della dotazione organica.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 4
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 4
Art. 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 4
Art. 5 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 5
Art. 6 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 5
Art. 7 - Modifica all'articolo 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 5
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 5
Art. 9 - Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria". 6
Art. 10 - Norma finanziaria. 6
Art. 11 - Entrata in vigore. 6